

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CITYLIFE S.P.A.

ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

PARTE SPECIALE F INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di CityLife S.p.A. in data 29 marzo 2022

INDICE

1. Introduzione	Error! Bookmark not defined.
2. La fattispecie di reato presupposto	3
3. Le attività sensibili” ai fini del D.Lgs. 231/01	3
4. Sistema dei Controlli.....	4
4.1 Premessa.....	4
4.2 Principi di comportamento.....	4
4.3 Protocolli di controllo	4

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui CityLife S.p.A. si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché a porre in essere, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra procedura e/o policy adottata dalla Società, così come analiticamente indicate nella Parte Generale, Capitolo 2, Paragrafo 2.4, che regolino in qualsiasi modo le attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

1. Introduzione

La legge n. 116 del 3 agosto 2009, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, all'articolo 4 prescrive l'inserimento nel Decreto Legislativo 231/01 dell'articolo 25 novies, che prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione del reato di cui all'articolo 377 bis c.p., sempre che dalla sua commissione derivi un interesse o un vantaggio per la medesima.

2. La fattispecie di reato presupposto

Di seguito si riporta il testo dell'articolo del codice penale richiamato dall'articolo 25 *decies* del Decreto Legislativo 231/01, che costituisce il c.d. reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro od altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal medesimo.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione del reato di cui al precedente punto 2, il processo a cui afferisce l'attività "sensibile" di CityLife di seguito elencata:

- **Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte CityLife e gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria.**

4. Sistema dei controlli

4.1 Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello alla prevenzione del reato sopra descritto, ha tenuto conto delle seguenti norme di indirizzo:

- previsioni del Decreto;
- Codice di Comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto;
- Linee Guida di Confindustria.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi del reato de quo.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/01, ovvero alla violazione dei principi e dei protocolli di controllo di seguito descritti;
- rispettano rigorosamente il divieto di agire al fine di influenzare in qualsiasi modo il comportamento di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

4.3 Protocolli di controllo

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Condotta di Generali Group (che qui si intendono integralmente richiamati), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dal Capitolo 3, Paragrafo 3.4.4. della Parte Generale;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale in cui sia parte CityLife e gestione dei rapporti con amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria o chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimenti penali innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Regolamentazione: Obiettivo della procedura e dei principi di comportamento di seguito elencati è quello di assicurare la correttezza e la trasparenza dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento, in particolare, al processo relativo alla gestione dei contenziosi (ed alla possibilità che nell'ambito di essi un amministratore, un dirigente o un dipendente di CityLife sia chiamato dall'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni in merito all'oggetto del contenzioso stesso), esso è descritto e regolamentato nella Parte Speciale A, Paragrafo 4.3 "Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali", qui integralmente richiamata.

In aggiunta alla procedura ivi contenuta tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di rispettare i seguenti principi ed obblighi:

- qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente di CityLife sia chiamato (rispettivamente nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi

all'Autorità Giudiziaria in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione societaria, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo

- l'amministratore, il dirigente o il dipendente ha altresì l'obbligo di rigettare fermamente qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori o dipendenti volto a condizionare il contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.
- qualora egli riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico)
- la medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all'Organismo di Vigilanza per i provvedimenti di competenza

Gli stessi principi, in quanto applicabili, sono osservati anche da terzi interessati in relazione alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate all'Autorità Giudiziaria in merito a vicende di qualsiasi natura inerenti a CityLife di cui gli stessi siano a conoscenza.

A tutti i Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- Indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima.

Il perseguimento degli interessi della Società sono gestiti in conformità alle norme previste dal Codice Etico di CityLife, nonché del Codice di Condotta di Generali Group.